

**DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE**

N. 150/2004

OGGETTO: Incarico dirigenziale presso una società di capitali a prevalente partecipazione di capitale pubblico da parte di un segretario comunale.

L'anno duemilaquattro addì 5 del mese di ottobre alle ore 15.50 e seguenti nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito in **ROMA**, Piazza Cavour, n.25, sede dell'**Agenzia Autonoma** per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il **Consiglio di Amministrazione** nelle persone dei Signori:

- | | |
|--|-----------------------|
| • SUSTA Avv. Gianluca | <i>Presidente</i> |
| • ALBERTI Prof. Piergiorgio | <i>Vicepresidente</i> |
| • CARLINO Dott. Carmelo | <i>Consigliere</i> |
| • DEL VILLANO Dott. Giuseppe | <i>Consigliere</i> |
| • DI BELLO Dott.ssa Rossana | <i>Consigliere</i> |
| • MAGGIORE Dott. Giuseppe | <i>Consigliere</i> |
| • PAOLINI Dott. Carlo | <i>Consigliere</i> |
| • SAFFIOTI Dott. Carlo | <i>Consigliere</i> |
| • TALARICO Dott. Carmine | <i>Consigliere</i> |

| Presente |
|----------|
| SI |
| NO |
| SI |
| SI |

Presiede la seduta il **Presidente, Avv. Gianluca Susta**.

Sono presenti alla seduta il **Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Rodolfo Leone**, la **Dott.ssa Enrica Spicaglia** e il **Dott. Alessandro Garzon**.

Partecipa alla seduta il **Direttore Generale, Avv. Moreno Morando**, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi della collaborazione della dott.ssa A. Barnaba.

DELIBERAZIONE N. 150 DEL 5 OTTOBRE 2004

Oggetto: Incarico dirigenziale presso una società di capitali a prevalente partecipazione di capitale pubblico da parte di un segretario comunale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la richiesta inoltrata da un segretario titolare in merito alla possibilità di *“ accettare un incarico di direzione presso una società di capitali con la partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, titolare di concessione autostradale. ”*, ai sensi dell' art. 23-bis del D.Lgs. n. 165/2001;

Richiamata la legge n. 145/2002 che ha introdotto il comma 4-bis all'art. 101 del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di estendere la disciplina di cui all'art. 23-bis del D.Lgs. n. 165/2001 ai segretari comunali e provinciali e consentire loro di essere, a domanda, *“ collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale ”* ;

Visto l'art. 101, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale *“ le disposizioni di cui all'art. 23-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 si applicano ai segretari comunali e provinciali equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure di mobilità per effetto del contratto collettivo nazionale di lavoro. Alla cessazione dell'incarico, il segretario comunale o provinciale viene collocato nella posizione di disponibilità nell'ambito dell'albo di appartenenza ”* ;

Vista la deliberazione n. 170 adottata nella seduta del 22 luglio 2003, con cui questo Consiglio di Amministrazione ha regolamentato le procedure per il collocamento in aspettativa dei segretari comunali e provinciali che inoltrino istanza finalizzata allo svolgimento di attività presso organismi pubblici e privati ai sensi del richiamato art. 23-bis;

Rilevato che al punto 8) della suddetta deliberazione, così come statuito dall' art. 23-bis del D.Lgs. n. 165/2001, è stabilito che *“ Finché non sarà*

adottato il regolamento di attuazione di cui all'art. 7, comma 10, della Legge n. 145/2002, non possono essere accolte le richieste di autorizzazione per incarichi presso soggetti privati o organismi internazionali. ” ;

Atteso che, con nota prot. n. 20205 del 30 giugno 2004, il Direttore Generale dell' Agenzia ha chiesto un parere al Dipartimento della Funzione Pubblica in merito alla possibilità di applicazione della normativa in questione al caso di specie;

Preso atto della nota prot. n. 5219/9 in data 28 luglio 2004, con cui il Dipartimento della Funzione Pubblica, pur ritenendo “ *preferibile che le amministrazioni attendano l' emanazione del regolamento sulle modalità e le procedure attuative in materia di mobilità tra pubblico e privato, al fine di assicurare uniformità di condotta e trattamento.* ” , ha chiarito che “ *Nelle more dell' emanazione del regolamento, la concessione dell' aspettativa sarà pertanto rimessa al prudente apprezzamento dell' amministrazione di appartenenza, nell' ambito della responsabilità gestoria del datore di lavoro [...]* ” , invitando al contempo l' Agenzia a richiedere il parere anche al Ministero dell' Interno;

Lette le osservazioni in merito del Ministero dell' Interno, riportate con nota prot. n. 516 del 10 settembre 2004, con cui il predetto dicastero ha inteso confermare nella sostanza quanto già manifestato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, sottolineando, altresì, che “ *qualora codesto ente si orienti verso* ” l' immediata adozione dei provvedimenti riguardanti la problematica in oggetto, “ *tale scelta debba essere formalizzata con un atto di indirizzo generale applicabile a tutti i richiedenti rientranti nelle medesime condizioni.* ” ;

Osservato che la *ratio* dell' art. 23-bis del D.Lgs. n. 165/2001 è quella di favorire l' osmosi tra pubblico e privato, di tal che non può revocarsi in dubbio che il diritto ad avvalersi dell' aspettativa senza assegni è da ritenersi immediatamente fruibile da parte dei soggetti ricadenti nella previsione di legge di cui al primo comma del citato art. 23-bis, e che, in attesa del regolamento attuativo

di cui al successivo comma 10 dello stesso articolo, l' Agenzia possa, medio tempore, valutare caso per caso la possibilità di concessione dell' aspettativa per lo svolgimento di attività presso organismi privati che abbiano una evidente connotazione pubblicistica;

Ritenuto, pertanto, che, nelle more dell' adozione del richiamato regolamento attuativo, l' Agenzia può, per ora, procedere all' esame delle domande dei segretari interessati alla concessione dell' aspettativa senza assegni prescindendo dalla valutazione della natura giuridica (pubblica o privata) del nuovo soggetto presso il quale sarà utilizzato il segretario, a condizione che l' attività svolta dalla società costituisca comunque, nella sua essenza, cura di un interesse pubblico, perseguimento di finalità di impronta di chiara impronta pubblicistica, conciliabile con l' eventuale causa lucrativa formalmente propria dello schema societario tipico, e, soprattutto, espletata nel pieno rispetto dei canoni di imparzialità e trasparenza;

Considerato che la partecipazione maggioritaria nel pacchetto azionario della società stessa da parte di un soggetto pubblico possa costituire elemento comprovante il requisito sopra specificato;

Precisato che l'aspettativa in argomento resta comunque un provvedimento discrezionale di questo Consiglio nazionale di Amministrazione concedibile, a domanda degli interessati, con le necessarie valutazioni che si richiedono caso per caso, nel perseguimento dell'interesse pubblico cui è preposta l'Agenzia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465;

Ad unanimità di voti espressi in forma di legge:

DELIBERA

1. Di dare atto che, verificata la sussistenza dei requisiti caso per caso, potrà essere autorizzato il collocamento in aspettativa per lo svolgimento di incarichi presso soggetti aventi natura giuridica privata, ma con prevalente partecipazione di capitale pubblico e la cui attività sia finalizzata al perseguimento di finalità pubbliche, da parte di segretari comunali e provinciali, ai sensi dell' art. 23-*bis* del D.Lgs. n. 165/2001, e secondo le modalità stabilite dalla deliberazione n. 170/2003.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 20 del regolamento per il funzionamento del Consiglio di amministrazione dell'agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, approvato con deliberazione n.15/7 del 30 luglio 1998, è stata pubblicata, ai sensi dell'articolo 21 del medesimo regolamento, mediante affissione all'albo delle pubblicazioni, per otto giorni a far data dal _____ e mediante inserimento nel sito internet dell'agenzia per _____ giorni dal _____.

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE